



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

Audizione informale, promossa dalla XIII Commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 982 recante *“Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura”*.

5 giugno 2019

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,


si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per la presente audizione, dando così la possibilità di esprimere il punto di vista degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine alla materia in esame, che rappresenta una importante occasione di semplificazione di talune procedure nonchè per introdurre maggiore concorrenza nel settore, dove l'insieme di questi due elementi, se ben calibrati, è in grado di rendere più efficiente e moderno il settore agro-alimentare e della pesca.

1. Premessa

L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta, al 31 dicembre 2018, 12.712 professionisti iscritti, mentre ogni anno sono circa 1.000 [Ⓞ] i giovani che chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione, determinando così un "tasso di rinnovamento", rispetto agli iscritti, di oltre il 7,5% all'anno; una percentuale notevole, che non trova riscontro in nessun'altra categoria professionale.

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dal 2011 sia ininterrottamente il **primo nel proprio settore come numero di candidati** (*il riferimento è al settore agro-ambientale, nel quale operano 4 categorie di professionisti: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali, Periti agrari e Tecnologi Alimentari*), come si desume dalla tabella di seguito riportata.

[Ⓞ] I candidati agli esami 2018, sono stati 993.



Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano **incrementi evidenti nelle nuove P.IVA aperte**, il cui saldo netto (*rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate*) dell'ultimo quinquennio è qui sotto riportato:

- 2018 +6,97%
- 2017 +5,30%
- 2016 +8,88%
- 2015 +7,87%
- 2014 +5,56%

si tratta di dati assolutamente positivi, in particolare se collocati nel contesto nazionale, ancora caratterizzato da forti difficoltà occupazionali e da una sostanziale stagnazione economica.

Questi risultati peraltro non sono genericamente ascrivibili ad una particolare, positiva situazione in cui si trova il settore dei servizi tecnici all'agricoltura *-perché i dati riferiti alle altre categorie professionali del settore sono assai diversi-* ma derivano esclusivamente dalle specifiche politiche professionali adottate dalla categoria degli Agrotecnici, rese possibili dalla **interdisciplinarietà dei profili universitari di accesso** all'Albo, al quale si possono iscrivere (*previo svolgimento del relativo tirocinio professionale e superamento dell'esame di Stato abilitante*) i laureati di nove diverse "Classi di laurea": oltre a quelle tradizionalmente agrarie, anche i laureati in biotecnologie agrarie, in ingegneria ambientale, in scienze della pianificazione territoriale e paesaggistica, in scienze forestali, in scienze naturali e scienze ambientali, in economia della gestione aziendale, in scienze delle produzioni animali.

L'apertura dell'Albo a profili così variegati, benchè tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo, ha consentito di dare vita a strutture collettivi ed associative interdisciplinari (*e questo prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge 148/2011, di riforma delle professioni*), che non hanno uguali nel panorama ordinistico e che sono alla base del successo della professione.

2. Il DDL n. 982/C

La "semplificazione" ha rappresentato costantemente, a partire dagli anni novanta dello scorso secolo, un obiettivo qualificante del programma complessivo di riforma della Pubblica Amministrazione.

Più in generale, espressione della semplicità dell'azione amministrativa è il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (*articolo 1, co. 2, della l. n. 241/1990*), con i corollari della soppressione di fasi o inutili adempimenti e l'accorpamento di procedimenti connessi.



Ciò significa essenzialmente “ridurre la burocrazia”, ossia eliminare oneri amministrativi impropri che derivano dall’applicazione delle norme a carico di cittadini, imprese e professionisti, che hanno spesso una forte ricaduta negativa sull’intera economia nazionale. Per raggiungere tale obiettivo, sono state messe a punto forme più avanzate e perfezionate di valutazione dell’impatto della legislazione, sia *ex-ante* che *ex-post*.

La Commissione europea ha sviluppato fortemente tale approccio, nell’ambito di una strategia denominata appunto *Better Regulation*, indirizzata a controllare l’adeguatezza e l’efficacia della regolazione della Commissione europea “*per rendere la legislazione dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolazione, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l’occupazione*”.

Molti Paesi membri dell’UE hanno introdotto elementi di *Better Regulation* nei loro processi legislativi, dotandosi di nuovi metodi, strumenti e organismi ad hoc. A titolo di esempio, si possono citare i casi del Regno Unito con la “*Better Regulation Commission*” (soppressa nel 2008 e sostituita dal *Better Regulation Executive*), della Germania con il *Nationaler Normenkontrollrat* e dei Paesi Bassi con l’*Adviescollege toetsing regeldruk*.

In Italia, malgrado diversi sforzi prodotti negli anni passati, il tema non è entrato ancora in modo “strutturale” nel sistema di produzione legislativa e amministrativa.

Vi sono però tentativi come, ad esempio, il caso della proposta di legge n. 982/C, qui in esame, di intervenire proprio nella direzione di incrementare il livello di efficienza della pubblica amministrazione.

A seguire il contributo propositivo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati all’articolato del provvedimento.

3. Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 2)

All'art. 2 si propone di modificarne la rubrica nonchè di intervenire sul comma 5-bis dell'art. 1 del D.Lgs 29.3.2014 n. 99, per risolvere i problemi applicativi che sono sorti dopo la sua introduzione; si rammenta che l'art. 5-bis così recita:

“L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative di applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”

con esso viene dunque sancito l'obbligo dell'Amministratore di società agricole di capitali di iscriversi all'INPS. Tale **obbligo tuttavia confligge** con la previsione contenuta all'art. 11 comma 1 lett. b della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il quale nell'indicare le competenze di questi professionisti, fra esse prevede:

“la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

sicchè per l'Agrotecnico libero professionista **l'amministrazione di imprese agricole è una attività professionale soggetta a contribuzione previdenziale in favore della propria Cassa previdenziale** e non già in favore dell'INPS.

Per risolvere i conflitti che ciclicamente si determinano con l'INPS (*che richiede, in base all'assunto dell'art. 5-bis, contribuzione non dovuta, generando contenzioso*) si propone di chiarire che l'attività di amministrazione di imprese agricole *-se svolta professionalmente e non già come attività di impresa-* per gli iscritti nell'Albo professionale non è soggetta a contribuzione INPS ma bensì a quella della relativa Cassa di previdenza.

DDL n. 982/C Art. 2	PROPOSTA DI MODIFICA Art. 2
<i>(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)</i>	<i>(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)</i>
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale>>.	1. Identico.
	2. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, in fine al primo periodo è inserito il seguente: << sono esclusi i soggetti di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 se già iscritti in altra gestione previdenziale per la sola attività di amministrazione svolta nell'esercizio della relativa professione >>.

4. Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche (art. 6)

Si condivide la *ratio* dell'articolo, volto a semplificare le disposizioni di prevenzione incendi negli agriturismi, ma tuttavia corre l'obbligo di evidenziare che, per come redatto, l'articolato produce l'effetto di estendere a molti altri esercizi l'esenzione normativa.

La disposizione in esame infatti interviene su un atto normativo secondario di natura tecnica senza modificarlo direttamente ed è formulata in modo da risultare applicabile non già ai soli agriturismi, ma a tutti gli edifici adibiti alle attività ricettive turistico-alberghiere con capacità non superiore a 25 posti letto, indicate all'art. 1 del DM 9 aprile 1994 (*e precisamente: alberghi, affittacamere, ecc.*) producendo il non voluto effetto di ridurre le norme di prevenzione incendi laddove probabilmente ve n'è maggiore necessità. E' infatti nei piccoli esercizi che minore è la cultura della prevenzione, invece assai più radicata nelle imprese agricole.

5. Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristiche (art. 7)

Si osserva, al riguardo, che la norma sembra configurare, riferendosi alla somministrazione, ad un obbligo da adempiere nell'ambito della Carta dei vini e delle pietanze che viene presentata al consumatore al momento dell'offerta del servizio di ristorazione; non sembra, invece, riguardare la

vendita diretta e le norme di etichettatura dei prodotti venduti all'interno delle strutture, per i quali vige una normativa specifica; andrebbe quindi riformulata per meglio rispondere alle iniziali intenzioni del legislatore.

6. Semplificazioni in materia di imprese agro-meccaniche e di centri di giardinaggio (art. 8)

6.1 La disposizione presenta evidenti profili dubbi posto che le imprese agro-meccaniche; sotto il profilo fiscale, risultano essere “prestatori di servizi” e perciò (*ai sensi dell'art. 55 TUIR*) si pongono in modo alternativo rispetto alle attività che producono reddito agrario (*art. 32 TUIR*). Anche sotto il profilo codistico il problema si ripropone, ponendo se le imprese agro-meccaniche nell'ambito dell'art. 2195 c.c., rispetto all'imprenditore agricolo, la cui attività è riassunta nell'art. 2135 c.c., con possibilità per quest'ultimo di fornire anche beni e servizi ma nel limite delle attività connesse a quelle “agrarie” tipiche.

Al netto di quanto indicato resta la perplessità di fondo in ordine al fatto che l'equiparazione di chi svolge l'attività di contoterzista rispetto a chi svolge l'attività di imprenditore agricolo rischia di ampliare i medesimi benefici (*anche con impatto fiscale negativo*) a soggetti che, a tutto voler concedere, agricoltori non sono.

6.2. Maggior perplessità si debbono sollevare sull'equiparazione dei “Centri di giardinaggio” (*una formulazione peraltro generica, non corrispondente ad una precisa entità giuridica*) agli imprenditori agricoli, **circostanza che determina la mera estensione di benefici fiscali a soggetti che non hanno alcuna attinenza con il mondo agricolo**, ma svolgono invece esclusiva attività commerciale, altresì determinando una distorsione della concorrenza anche internamente al settore commerciale, fra chi in qualche modo potrà accedere a questo beneficio e chi ne sarà escluso.

L'effetto distorsivo è ampliato dalla non felice formulazione del comma 2 e precisamente del seguente rigo:

“2. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi **connessi** all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli.”

che consente di qualificare la mera vendita di prodotti per il giardino o l'accrescimento di piantine prese da vivaio come attività “**connesse**” a quella agricola, consentendo ad un elevato numero di esercizi commerciali, semplici rivendite di piante da giardino, di concimi e materiali diversi, di **cambiare regime fiscale, passando dal commercio all'agricoltura.**

Non viene nemmeno previsto l'obbligo della "prevalenza" nella vendita dei prodotti "connessi", aprendo così la possibilità ad un notevolissimo numero di esercizi commerciali di usufruire della rilevante agevolazione fiscale e **ciò comporterà una netta diminuzione degli introiti per l'Erario** (*senza alcun beneficio al settore agricolo*), il cui importo *-in relazione alla notevole diffusione dei Centri di giardinaggio-* si presume significativo, ma che nel DDL non è nemmeno evidenziata, così come manca l'indicazione della copertura delle minori entrate.

Infine non si possono nemmeno negare gli effetti negativi, per le imprese agricole, dell'aumento della platea dei soggetti che potrebbero in tal modo ricorrere a talune misure dei PSR, le cui risorse già oggi risultano insufficienti.

6.3 Sempre con l'intento di finalizzare nel modo migliore agli sgravi fiscali si propone di fornire precisazioni puntuali nell'applicazione del cosiddetto "*bonus verde*" cioè dell'agevolazione fiscale, prevista per la prima volta dalla legge di bilancio 2018, che consente la detrazione per i costi derivanti da "*opere a verde*", sino all'importo massimo di 5.000,00 €. Tale misura è stata confermata con la legge di bilancio per il 2019.

Gli effetti di questo beneficio sono stati evidenti con la moltiplicazione degli interventi sul verde privato, ai quali tuttavia *-dopo oltre un anno di applicazione-* non corrispondono pari benefici ambientali; infatti le opere a verde, sulla spinta di poter godere dello sconto fiscale, si sono moltiplicate ma spesso vengono realizzate da soggetti privi della necessaria preparazione tecnico-professionale, con il risultato di non garantire la permanenza del giardino che si depaupera in breve tempo.

Le opere a verde infatti, diversamente da quelle edilizie, prevedono l'impiego di essenze arboree, cespugliose ed erbacee cioè di esseri viventi, che chiedono la preparazione di un *habitat* idoneo nonché una ipotesi di manutenzione, elementi che necessitano di una conoscenza agronomica, botanica e fitopatologica perchè diversamente l'opera a verde si distruggerebbe in breve tempo, per la morte delle essenze che la compongono. Ciò che sta avvenendo anche troppo frequentemente.

	<p>2. FORMULAZIONE ALTERNATIVA (previa determinazione della perdita erariale ed indicazione della copertura)</p> <p>2. I centri di giardinaggio che forniscono in via prevalente, anche a favore di terzi, beni e servizi nel settore agricolo sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente comma.</p> <p>3. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "delle operazioni" sono inserite le seguenti "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario".</p>
--	--

7. Disposizione per la tutela delle microimprese (art. 9)

Si fa presente che alcuni dei diritti richiamati nella disposizione, ed in particolare quelli di cui all'articolo 2, comma 2, (a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza) sembrano implicare necessariamente il riferimento a persone fisiche e non a entità di carattere giuridico astratto quali le microimprese. Sarebbe pertanto opportuno indicare specificamente le lettere contenenti i diritti che si intendono estendere alle microimprese.

8. Disposizioni in materia di tutela delle microimprese e dei professionisti (art. 9)

La disposizione è condivisibile ed anzi si propone di utilizzare detto articolo, modificandone anche la rubrica, **per risolvere un problema che si trascina da anni, relativo allo smaltimento dei rifiuti di potature.**

Com'è noto il DM 28 aprile 1998 n. 406, recante “*Norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti*”, è stato recepito nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (*Testo Unico Ambientale*) che, fra l’altro, impone l’obbligo a tutti i soggetti che smaltiscono i residui di potature di siepi ed alberature di iscriversi nell’ apposito elenco dei “**Gestori Ambientali**”, tenuto presso le Camere di Commercio.

Senza questa iscrizione il conferimento dei residui di potature negli specifici centri di raccolta non è possibile.

Per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ai sensi dell’art. 11 della legge 6 giugno 1986 n. 251 e s.m.i., le attività di:

*“direzione e **manutenzione di parchi** e la progettazione, direzione e **manutenzione di giardini**, anche localizzati gli uni e gli altri, in aree urbane”*

sono attività libero-professionali, perché rientranti nella gestione unitaria delle attività complessivamente riferite al verde urbano.

Ne consegue che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che svolgono le attività sopra precisate, ed in particolare quelle manutentive (*si pensi, ad esempio, alle potature con la tecnica del “tree climbing” su alberi monumentali*), si trovano a dover smaltire ingenti quantità di residui vegetali, ma senza avere la possibilità di poterlo fare correttamente, perché non possono iscriversi all’Albo dei Gestori Ambientali”.

Alle Camere di Commercio, come noto, possono infatti iscriversi solo le imprese e non anche i liberi professionisti: anche in questo caso siamo in presenza di un mancato coordinamento di disposizioni.

L'argomento è stato anche oggetto di una censura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con il parere S1062 del 29 luglio 2009, ha evidenziato come il mancato coordinamento delle richiamate disposizioni normative determina **“un'evidente discriminazione nei confronti dei professionisti italiani, tenuto conto che il citato regolamento di attuazione del testo unico ambientale in materia di albo dei gestori ambientali prevede che possano essere iscritti non solo le imprese tout-court, ma anche i soggetti (n.d.r.: comunitari) iscritti “nel registro professionale dello Stato di residenza”**.

*Sotto il profilo concorrenziale, non appare pertanto giustificato il rifiuto, da parte delle Sezioni provinciali e regionali dell'albo dei gestori ambientali, di iscrivere nell'albo medesimo tutti quei professionisti che, in ragione della loro attività, effettuino operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, come nel caso specifico degli **agrotecnici e degli agrotecnici laureati**”*.

Di seguito la proposta di modifica della norma, nel senso richiesto dall'ANTITRUST:

<p align="center">DDL n. 982/C Art. 9 <i>(Disposizioni per la tutela delle microimprese)</i></p>	<p align="center">PROPOSTA DI MODIFICA Art. 9 <i>(Disposizioni per la tutela delle microimprese- Albo dei Gestori ambientali)</i></p>
<p>1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: <<ed agli utenti>> sono sostituite dalle seguenti: << , agli utenti e alle microimprese>>.</p>	<p>1. Identico.</p> <p>2. All'art. 212, comma 8 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, seconda riga, dopo la parola <<nonché>> sono inserite le seguenti: <<i liberi professionisti del settore agrario per le operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non pericolosi prodotti nell'esercizio delle attività professionali nel settore del verde ed>>.</p>

	<p>b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono armonizzati i Regolamenti relativi all'albo nazionale dei gestori ambientali, per consentire l'iscrizione dei liberi professionisti del settore agrario in una specifica sezione dell'Albo>>.</p> <p>3. All'art. 212, comma 2 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al secondo periodo la parola <<diciannove>> è sostituita dalla parola <<venti>>;</p> <p>b) alla lettera <<i>> dopo la parola <<amianto>> sono inserite le seguenti: <<nonché da uno in rappresentanza degli enti esponenziali dei liberi professionisti maggiormente rappresentativi con competenze nel settore della manutenzione di parchi e giardini>>.</p>
--	---

9. Semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale (art. 14)

In ragione della propria natura di ordine professionale il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non può non essere favorevole ad una maggiore apertura dello strumento dei CAA-Centri Agricoli di Assistenza ai liberi professionisti e tuttavia, considerato che la *policy* dell'Albo degli Agrotecnici è sempre stata quella di posporre il perseguimento dell'interesse generale anche a quello proprio, non è possibile tacere i rischi (*di frodi nel settore dei contributi pubblici*) che una non ben valutata maggiore apertura può produrre né il fatto che tutti gli operatori del mercato dei servizi alle imprese debbano avere le medesime regole, senza generare condizioni di favore per taluni (*come invece determina, seppure involontariamente, l'attuale articolato*).

Vanno inoltre attentamente valutati gli effetti, a carico delle Regioni (*le quali, sul punto, andrebbero necessariamente consultate*), che si produrrebbero qualora venisse demandato ad ogni professionista le possibilità di gestire direttamente i fascicoli aziendali; per il moltiplicarsi dei soggetti singoli l'attività regionale di vigilanza perderebbe di efficacia oppure, per mantenerla, aumenterebbero in maniera elevatissima i costi. E' dunque necessario trovare un punto di equilibrio. Onestà intellettuale e dovere istituzionale portano a riconoscere che il trasferimento delle funzioni attualmente previste per i CAA ai singoli liberi professionisti può avvenire solo in maniera coerente e proporzionata, **nell'assoluta parità di regole** (*con l'applicazione anche ai liberi professionisti dei requisiti minimi di funzionamento previsti dal DM 27.3.2008 e la sola esclusione, per i professionisti singoli, degli artt. 3 e 4 relativi alle società di capitale, applicabili invece qualora i professionisti operino a mezzo di "società fra professionisti" di cui al DM 8 febbraio 2013 n. 34*) e, **soprattutto, con una adeguata prevenzione dei conflitti di interesse.**

Del resto, già oggi, il settore dei CAA gode di una adeguata dose di conoscenza, in particolare a seguito del recepimento nel DM 27.3.2008 delle prescrizioni di cui al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS200 del 8 giugno 2000, **che consente anche ai liberi professionisti** (*e non solo alle organizzazioni professionali agricole*) **di costituirsi in CAA ed operare alle stesse condizioni dei CAA esistenti.**

<p style="text-align: center;">DDL n. 982/C Art. 14 <i>(Semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale)</i></p>	<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI MODIFICA Art. 14 <i>(Semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale)</i></p>
<p>1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo la parola: <<modificazioni, >> sono inserite le seguenti: <<e dei professionisti abilitati all'esercizio della professione >>.</p> <p>b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo>>.</p>	<p>1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Identico.</p> <p>b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che i professionisti e gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse. Ai professionisti ed agli studi professionali abilitati, ai fini dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento che debbono essere posseduti per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al DM 27 marzo 2008, con l'esclusione, per i soli professionisti operanti in forma individuale, delle regole relative al capitale sociale ed alla forma societaria>>.</p>

10. Ulteriori interventi di semplificazione (*nuovo art. 24-bis*)

Si segnalano di seguito alcuni ulteriori interventi di semplificazione e risoluzione di problematiche:

- a. rispetto al tema dell'agricoltura biologica risulta utile modificare il D.Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018 nella parte sanzionatoria, la quale attualmente prevede oneri sproporzionati rispetto alle possibili inadempienze di piccole e piccolissime aziende agricole biologiche; si suggerisce quindi di valutare la modifica del D.Lgs. n. 20/2018, introducendo elementi perequativi dell'impianto sanzionatorio rispetto alla consistenza aziendale e delle produzioni interessate (*in analogia con la normativa sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 art. 27 comma 3*);
- b. con il D.Lgs. 4 febbraio 2010 n. 14 è stato istituito l'Albo degli Amministratori giudiziari incaricati della custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati o confiscati; il D.Lgs. prevede che al predetto Albo si possano iscrivere commercialisti ed avvocati con quinquennale esperienza ma non viene presa in considerazione la circostanza che una significativa parte di questi beni è rappresentata da aziende agricole e zootecniche la cui buona custodia ed amministrazione necessitano di una specifica competenza di settore che appartiene agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i quali, a mente della propria legge professionale (*n. 251 del 6 giugno 1986 e s.m.i.*) sono titolati alla:
 - direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (*art. 11 comma 1 lettera a*),
 - direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (*art. 11 comma 1 lettera b*),
 - curatela di aziende agrarie e zootecniche (*art. 11 comma 1 lettera h*);

si propone quindi di consentire anche agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati di iscriversi nell'Albo degli Amministratori giudiziari, con il limite della tipologia delle imprese agrarie, zootecniche, di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

c. con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono state emanate norme in materia di usura e composizione delle crisi da sovraindebitamento prevedendo, a questo ultimo riguardo, la costituzione di “*Organismi di composizione della crisi*” con l’obbligo per essi di iscriversi presso un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Taluni ordini professionali (*degli avvocati, notai e commercialisti*) possono iscriversi d’ufficio in detto Registro, ma la disposizione *-come anche l’esperienza ha dimostrato-* non ha tenuto conto della specificità delle imprese del settore agricolo e zootecnico che richiedono specifiche competenze settoriali, del tutto estranee ai soggetti attualmente iscritti negli “*Organismi di composizione della crisi*”, che sono invece tipiche degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e peraltro espressamente previste dalla legge istitutiva (*n. 251 del 6 giugno 1986 e s.m.i.*) e precisamente:

- direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (*art. 11 comma 1 lettera a*),
- direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (*art. 11 comma 1 lettera b*),
- curatela di aziende agrarie e zootecniche (*art. 11 comma 1 lettera h*);

NUOVO ARTICOLO

Art. 24-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 4 febbraio 2010 n. 14 dopo le parole: <<a> nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili>> sono inserite le seguenti: <<nonchè nell'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, limitatamente alle aziende ed alle cooperative di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.>>

2. Al comma 1 lettera a) dell'art. 358 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 dopo le parole <consulenti del lavoro> sono inserite le seguenti: <<e degli agrotecnici ed agrotecnici laureati limitatamente alle aziende ed alle cooperative di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.>>

3. Al comma 9 art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 dopo le parole <ovvero da un notaio> sono inserite le parole <<ovvero da un agrotecnico od agrotecnico laureato limitatamente alle aziende ed alle cooperative di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.>>

11. Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo (art. 25)

L'articolo in oggetto reca opportune disposizioni in materia di affitto dei fondi rustici e di contratti agrari, prevedendo alcuni elementi di semplificazione per quanto riguarda in particolare l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo, rappresenta idoneo veicolo per introdurre un chiarimento in merito al problema dei contratti di affitto "in deroga" di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, il quale prevede che tali contratti debbano essere stipulati con l'assistenza delle parti sociali, ma senza alcun coordinamento di tale previsione con le leggi ordinistiche che affidano questa funzione anche a determinate categorie di professionisti con competenze giuslavoristiche, fra cui gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, la cui legge professionale n. 251/1986 prevede fra le competenze (art. 11 comma 1): **"l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari"**.

DDL n. 982/C Art. 25	PROPOSTA DI MODIFICA Art. 25
<p><i>(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)</i></p> <p>1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».</p>	<p><i>(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)</i></p> <p>1. Identico.</p> <p>2. Al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11"; dopo le parole "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti, "oltrechè dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi,"</p>

12. Raccolta dati in allevamento (art. 28)

L'emendamento nasce, in tutta evidenza, da un pronunciamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*che ha chiesto di intervenire sulla norma*), tuttavia occorre sottolineare come il miglioramento genetico operi a livello dell'intera popolazione animale e si basa su dati ed informazioni raccolte a livello di singolo animale sull'intero areale geografico in cui è diffusa la razza; una eccessiva parcellizzazione dei dati rischia di danneggiare l'attività di selezione e, per altro verso, la competitività dei singoli allevamenti.

Pare dunque opportuno mantenere un riferimento unitario che potrebbe essere costituito non più "dall'intero territorio nazionale" ma "dall'intera razza".

13. Consulenza aziendale (art. 29)

Si esprime un deciso **parere contrario** all'articolo 29 i cui effetti, evidentemente non bene ponderati possono produrre situazioni di preoccupante conflitto di interesse e lesione della concorrenza in capo agli Enti e soggetti privati che attualmente gestiscono libri genealogici e che *-ad emendamento approvato-* potranno anche svolgere "servizi di consulenza" ai soci nei confronti dei quali svolgono le richiamate attività, entrambe finanziate con denaro pubblico.

Il Decreto Legislativo 11.5.2018 n. 52, che disciplina la riproduzione animale, prevede la possibilità che gli Enti selezionatori possano "*delegare soggetti terzi*" al fine di favorire le attività di raccolta dei dati in allevamento, finalizzata alla realizzazione di programmi genetici; posto che si tratta di una attività di interesse pubblico e che le convenzioni delegate sono onerose, il D.Lgs n. 52/2008 correttamente prevede "*la terzietà*" dei soggetti rispetto ai dati raccolti e validati.

Per quanto di conoscenza, sembra abbiano beneficiato di questa possibilità, fra gli altri, le ARA-Associazioni Regionali degli Allevatori, le quali hanno però dovuto talvolta adeguare i propri statuti (*facendo uscire dalla compagine sociale le APA-Associazioni Provinciali Allevatori*) **per rispettare l'obbligo dell'assenza di qualunque legame** fra "*Ente selezionatore*" (*dei programmi genetici*) ed "*Ente addetto alla raccolta dei dati*", per l'appunto nel rispetto della terzietà dei dati raccolti ed utilizzati.

Con il decreto-legge n. 91/2014 è stato istituito il “*Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura*” e ad esso si è allacciato il comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 52/2018 nel prevedere che gli Enti di Consulenza riconosciuti dal MIPAF possano accedere (*allo scopo di rendere la propria attività consulenziale*) ai dati raccolti negli allevamenti, in quanto dati pubblici, tuttavia **subordinando tale accesso ai soli soggetti che non abbiano partecipato alla raccolta dei dati**; evidentemente per evitare sia conflitti di interesse che duplicazione di funzioni nonchè generare monopoli di fatto, facilmente determinabili se chi raccoglie i dati genealogici in allevamento è lo stesso soggetto -o collegato ad esso- che somministra “consulenza” (*finanziata con denaro pubblico*) al medesimo allevamento.

L’articolo 29, cancellando la clausola di separazione, consente la totale commistione fra chi raccoglie e chi utilizza i dati, eliminando qualunque terzietà; si viene inoltre a determinare una disparità di trattamento fra i “normali” Enti di consulenza di cui al DL n. 91/2014 -*soggetti a severissime regole di incompatibilità per i propri tecnici*- ed i “nuovi” Enti di consulenza operanti nel settore zootecnico, sciolti dagli obblighi di terzietà rispetto alla raccolta dei dati in allevamento (*così come invece opportunamente prevista dal D.Lgs n. 52/2018*).

<p align="center">DDL n. 982/C Art. 29 <i>(Consulenza aziendale)</i></p>	<p align="center">PROPOSTA DI MODIFICA Art. 29 <i>(Consulenza aziendale)</i></p>
<p>1. Al comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: <<, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell’attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati.</p>	<p>1. SOPPRESSO</p>